



ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **venti** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventuno**.
20 luglio 2021

In Napoli (NA), nel mio studio.

Innanzi a me, Dottoressa **Francesca Chiantera**, Notaio in Napoli (NA), con studio ivi, alla Via Toledo n. 306, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, alla presenza dei seguenti testimoni a me noti ed idonei:

-- Coppola Maria Cinzia, nata a Napoli il 24 ottobre 1977, residente in Castello di Cisterna (NA), alla Via Madonna Stella n. 96;

-- MORMILE Gianpaolo, nato a Napoli il 22 marzo 1989, residente in Napoli (NA), alla Via Caiazzo n. 9;

SONO PRESENTI

- **COBELLIS Gilda**, nata a Napoli (NA), il 19 gennaio 1971, residente in Napoli (NA), alla via Giovanni Nicotera n. 10, codice fiscale: "CBL GLD 71A59 F839M", cittadina italiana;

- **PROCACCINI Marco**, nato a Napoli (NA), il 15 gennaio 2003, residente in Napoli (NA), alla via Giovanni Nicotera n. 10, codice fiscale: "PRC MRC 03A15 F839K", cittadino italiano;

- **CAPUANO Franca**, nata a Napoli (NA), il giorno 7 aprile 1935, residente in Napoli (NA), alla via Alessandro Manzoni n. 214/O, codice fiscale: "CPN FNC 35D47 F839Z", cittadina italiana;

- **MOSCHETTI Andrea**, nato a Napoli (NA), il 22 maggio 1997, residente in Napoli (NA) alla Via Giovanni Nicotera n. 103, codice fiscale: "MSC NDR 97E22 F839O", cittadino italiano;

- **PROCACCINI Elisabetta**, nata a Napoli (NA), il 22 luglio 1981, residente in Napoli (NA), alla via Palepoli n. 20, codice fiscale: "PRC LBT 81L62 F839I", cittadina italiana;

- **COBELLIS Francesco**, nato a Napoli (NA), il 16 novembre 1977, residente in Napoli (NA), alla via Palepoli n. 20, codice fiscale: "CBL FNC 77S16 F839H", cittadino italiano;

- **PROCACCINI Gabriele**, nato a Napoli (NA), il giorno 6 settembre 1962, residente in Napoli (NA), alla via Giovanni Nicotera n. 10, codice fiscale: "PRC GRL 62P06 F839D", cittadino italiano;

- **PROCACCINI Enrico Maria**, nato a Napoli (NA), il 29 aprile 1961, residente in Napoli (NA), alla via Alessandro Manzoni n. 214/O, codice fiscale: "PRC NCM 61D29 F839T", cittadino italiano;

- **COBELLIS Gilda**, nata a Vallo della Lucania (SA), il giorno 1 gennaio 1968, residente in Vallo della Lucania (SA), via Geronimo Cobellis n. 29, codice fiscale: "CBL GLD 68A41 L628U", cittadina italiana;

- **PETTI Michelina**, nata a Nocera Superiore (SA), il 16 luglio 1944, residente in Napoli (NA), alla via S.Lucia n. 29,

Registrato

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di **Napoli 2**
in data 23/07/2021
al n. 33316 Serie **1T**
esatte euro 200,00

codice fiscale: "PTT MHL 44L56 F913R", cittadina italiana;

- **BORRELLO Stefania**, nata a Napoli (NA), il 22 gennaio 1964, residente in Napoli (NA), alla via Alessandro Manzoni n. 214/O, codice fiscale: "BRR SFN 64A62 F839S", cittadina italiana;

- **TRABUCCO Elisabetta**, nata a Formia (LT), il 20 dicembre 1980, residente in Napoli (NA), alla via Pontano n. 44/A, codice fiscale: "TRB LBT 80T60 D708K", cittadina italiana;

- **COBELLIS Luigi**, nato a Napoli (NA), il 17 agosto 1969, residente in Napoli (NA), alla via Pontano n. 44/A, codice fiscale: "CBL LGU 69M17 F839I", cittadino italiano.

Sono altresì presenti, al solo fine di rendere le dichiarazioni di cui ai successivi articoli 7 e 8:

- **BARBIERI Roberto**, nato a Napoli (NA), il giorno 4 febbraio 1953, residente in Roma (RM), alla via Orvinio n. 11, codice fiscale: "BRB RRT 53B04 F839E", cittadino italiano;

- **FERRENTINO Fabrizio**, nato a Napoli (NA), il 26 luglio 1963, residente in Napoli (NA), alla via Posillipo n. 276, codice fiscale: "FRR FRZ 63L26 F839H", cittadino italiano.

Detti componenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

I Fondatori COBELLIS Gilda, PROCACCINI Marco, CAPUANO Franca, MOSCHETTI Andrea, PROCACCINI Elisabetta, COBELLIS Francesco, PROCACCINI Gabriele, PROCACCINI Enrico Maria, COBELLIS Gilda, PETTI Michelina, BORRELLO Stefania, TRABUCCO Elisabetta e COBELLIS Luigi

COSTITUISCONO

ai sensi degli art. 14 e seguenti del codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione denominata:

"Il Mondo di Chicca - Onlus" per brevità anche "Chicca Onlus"

La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore): fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla normativa sopra richiamata.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "Il Mondo di Chicca - ETS". Fino a tale evento la fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2: SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di **Napoli (NA), alla Via Giovanni Nicotera n. 10.**

ARTICOLO 3: SCOPO E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue

esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e della beneficenza attraverso attività dedicate ai bambini e alle madri dell'Isola di Pemba (Zanzibar - Tanzania).

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale dedicate ai bambini e alle madri dell'Isola di Pemba (Zanzibar - Tanzania) operando nei settori della cooperazione allo sviluppo e della beneficenza di cui rispettivamente alle lettere n) ed u) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.»

In particolare, la Fondazione si propone di esercitare le seguenti attività:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

3.2 La Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3.1 intende:

- a) finanziare voli aerei per bambini malati dell'Isola di Pemba, Tanzania, per raggiungere strutture ed il personale medico necessari ad interventi sanitari salvavita o finanziare equipe mediche per portare cure *in loco*;
- b) finanziare progetti ecosostenibili per migliorare le condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione delle risorse naturali tipo miglioramento fondiario, raccolta delle acque per l'irrigazione, finanziare attrezzi, sementi, fertilizzanti, antiparassitari per aumentare la produzione agricola, e promuovere formazione in coltivazione e conservazione dei prodotti dell'Isola di Pemba, Tanzania;
- c) finanziare fornitura di cibo, farmaci, apparecchi medicali e svolgere attività di formazione sanitaria da parte di personale medico e paramedico della Regione Campania al fine di garantire il diritto alla salute e migliorare le condizioni di vita dei bambini dell'Isola di Pemba, Tanzania;
- d) finanziare la formazione e garantire il diritto allo studio dei bambini dell'Isola di Pemba, Tanzania;
- e) finanziare progetti di ricerca;
- f) condividere progetti umanitari con altri Enti del terzo settore.

3.3 La Fondazione, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e D.Lgs. 117/2017, può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

3.5 Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di eventuali attività direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative di quelle istituzionali, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive integrazioni e modificazioni.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Tali attività sono meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei contenuti del predetto decreto

ministeriale e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.»

ARTICOLO 4: DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 5: ORDINAMENTO

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che i componententi mi esibiscono e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 6: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componententi con il presente atto ed ai sensi dello Statuto, nominano un Consiglio d'Amministrazione, composto da sette membri, eleggendo quali componenti i Sig.ri:

- COBELLIS Gilda del 1971, Presidente;
- PROCACCINI Marco, Vice Presidente;
- PROCACCINI Gabriele, Vice Presidente;
- COBELLIS Luigi, Consigliere;
- PROCACCINI Enrico Maria, Consigliere;
- COBELLIS Francesco, Consigliere;
- COBELLIS Gilda del 1968, Consigliere.

Tutti i nominati, sopra costituiti, accettano la carica loro conferita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta delegato ad apportare a questo atto ed all'allegato statuto tutte le modificazioni che fossero richieste dall'Autorità Governativa per il riconoscimento della Fondazione.

ARTICOLO 7: DOTAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

É fatto obbligo alla Fondazione di impiegare tutti gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.»

Al fine di costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i Sig.ri **COBELLIS Gilda, PROCACCINI Marco, CAPUANO Franca, MOSCHETTI Andrea, PROCACCINI Elisabetta, COBELLIS Francesco, PROCACCINI Gabriele, PROCACCINI Enrico Maria, COBELLIS Gilda, PETTI Michelina, BORRELLO Stefania, TRABUCCO Elisabetta e COBELLIS Luigi**, assegnano alla Fondazione, destinandola ad essa in dotazione, la somma di Euro 60.000,00 (sessantamila e zero centesimi).

Detta somma viene conferita a mezzo dell'assegno circolare, non trasferibile, di pari importo, emesso in data 19 luglio 2021 dalla Filiale 08154 di Vallo della Lucania (SA) della "ICCREA Banca S.p.A.", all'ordine della "FONDAZIONE IL MONDO DI CHICCA ONLUS", recante il n. 4008063749-01.

Di detta somma, i medesimi componenti dichiarano di voler destinare l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi) a costituire l'iniziale fondo di dotazione, ai sensi dell'art. 4 (quattro) dello Statuto; e la somma di Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) a costituire l'iniziale fondo di gestione, ai sensi del medesimo art. 4 (quattro) dello Statuto.

Detto assegno viene depositato nelle mani della signora COBELLIS Gilda del 1971, in qualità di Presidente della Fondazione e rappresentante legale, la quale avrà cura di effettuare il versamento su conto corrente bancario appositamente acceso a nome della Fondazione.

Il nominato Presidente viene espressamente incaricato di eseguire ogni pratica necessaria per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura ai sensi della vigente disciplina; per il riconoscimento della natura di ONLUS nella vigenza del regime normativo transitorio relativo agli Enti del Terzo Settore; per gli adempimenti conseguenti ad ottenere la qualificazione di Ente del Terzo Settore della costituita Fondazione, una volta a regime la normativa di cui al D.Lgs n. 117/2017, con l'iscrizione nell'apposito Registro.

ARTICOLO 8: ORGANO DI CONTROLLO

I componenti, con il presente atto ed ai sensi dello Statuto, nominano un Organo di Controllo, composto da un unico membro, con funzione di Revisore dei Conti, eleggendo quale componente il dott. **FERRENTINO Fabrizio**, sopra costituito, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli al n. 23477 in data 21 aprile 1995, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31BIS del 21 aprile 1995. Il nominato, sopra costituito, accetta la carica conferita.

ARTICOLO 9: SEGRETARIO

I componenti nominano a ricoprire la carica di Segretario il dott. **BARBIERI Roberto**, il quale, sopra costituito, accetta la carica conferita.

ARTICOLO 10: PRIMO ESERCIZIO FINANZIARIO

Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 11: REGIME TRIBUTARIO

Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dai componenti in solido tra loro e dalla stessa Fondazione, chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali di legge previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017

(Codice del Terzo Settore), (imposta di registro in misura fissa - esenzione da imposta di bollo - art. 82) e per quanto tuttora in vigore la disciplina di cui al D.Lgs. n. 460/97 (disposizioni riguardanti le O.N.L.U.S.).

ARTICOLO 12: VALORE

Ai soli fini dell'iscrizione di questo atto a repertorio e per ogni altro effetto i componenti dichiarano che il valore complessivo di quanto oggetto del presente atto è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila e zero centesimi).

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su quattro fogli per tredici facciate ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla presenza dei testimoni, ai costituiti che interpellati lo approvano e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e trenta minuti.

Firmato:

COBELLIS Gilda

PROCACCINI Marco

CAPUANO Franca

MOSCHETTI Andrea

PROCACCINI Elisabetta

COBELLIS Francesco

PROCACCINI Gabriele

PROCACCINI Enrico Maria

COBELLIS Gilda

PETTI Michelina

BORRELLO Stefania

TRABUCCO Elisabetta

COBELLIS Luigi

BARBIERI Roberto

FERRENTINO Fabrizio

Coppola Maria Cinzia

MORMILE Gianpaolo

Notaio Francesca Chiantera (Sigillo)

Allegato "A" al n. 1581 di raccolta.

**STATUTO della
"FONDAZIONE IL MONDO DI CHICCA - ONLUS"**

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una Fondazione denominata **"Il Mondo di Chicca - Onlus"** per brevità anche **"Chicca Onlus"**.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «È costituita una Fondazione denominata "Il Mondo di Chicca - ETS", per brevità anche "Chicca ETS".

La Fondazione è tenuta a riportare, nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «La Fondazione è tenuta a riportare, nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione ETS».

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di **Napoli (NA)**.

2.2 Il cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune ove è posta la sede legale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta una modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione al competente registro.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività della Fondazione.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e della beneficenza attraverso attività dedicate ai bambini e alle madri dell'Isola di Pemba (Zanzibar - Tanzania).

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale dedicate ai bambini e alle madri dell'Isola di Pemba (Zanzibar - Tanzania) operando nei settori della cooperazione allo sviluppo e della beneficenza di cui rispettivamente alle

lettere n) ed u) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.»

In particolare, la Fondazione si propone di esercitare le seguenti attività:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

3.2 La Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3.1 intende:

- a) finanziare voli aerei per bambini malati dell'Isola di Pemba, Tanzania, per raggiungere strutture ed il personale medico necessari ad interventi sanitari salvavita o finanziare equipe mediche per portare cure *in loco*;
- b) finanziare progetti ecosostenibili per migliorare le condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione delle risorse naturali tipo miglioramento fondiario, raccolta delle acque per l'irrigazione, finanziare attrezzi, sementi, fertilizzanti, antiparassitari per aumentare la produzione agricola, e promuovere formazione in coltivazione e conservazione dei prodotti dell'Isola di Pemba, Tanzania;
- c) finanziare fornitura di cibo, farmaci, apparecchi medicali e svolgere attività di formazione sanitaria da parte di personale medico e paramedico della Regione Campania al fine di garantire il diritto alla salute e migliorare le condizioni di vita dei bambini dell'Isola di Pemba, Tanzania;
- d) finanziare la formazione e garantire il diritto allo studio dei bambini dell'Isola di Pemba, Tanzania;
- e) finanziare progetti di ricerca;
- f) condividere progetti umanitari con altri Enti del terzo settore.

3.3 La Fondazione, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e D.Lgs. 117/2017, può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità

innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;

e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

3.5 Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di eventuali attività direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative di quelle istituzionali, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive integrazioni e modificazioni.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Tali attività sono meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.»

Articolo 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

-- dai conferimenti in danaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della fondazione, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori, i quali possono versare somme di danaro o

contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia

specificata la destinazione a detto fondo;

-- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

-- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il fondo di dotazione;

-- dai contributi attribuiti a fondo perduto al Patrimonio da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

-- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

-- da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e riserve;

-- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

-- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;

-- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici o privati in genere;

-- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori e benefattori;

-- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rinvenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

4.2 È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare tutti gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.»

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e due Vice Presidenti;
- c) il Segretario;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato Scientifico.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, incluso il Presidente.

6.2 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei suoi membri è effettuata inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dai fondatori della Fondazione, come risultanti dall'atto costitutivo, a maggioranza per teste e secondo libertà di forme.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

6.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.5 Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione i sostituti aventi medesimi requisiti soggettivi; qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente e due Vice Presidenti che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituiscano in tutte le sue funzioni. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- b) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) individua le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi del precedente art. 3.5;

- e) redige e approva annualmente, entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale, ed entro il mese di dicembre, quello preventivo;
- f) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- g) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- h) conferisce incarichi professionali;
- i) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- j) conferisce i poteri necessari per la sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
- k) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- l) nomina il Segretario, fatta eccezione per la prima nomina effettuata in sede di costituzione dai fondatori, determinandone le funzioni;
- m) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e i Vice Presidenti a qualsiasi titolo cessati;
- n) può nominare i membri del Comitato Scientifico ai sensi del successivo art.12;
- o) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- p) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- q) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- r) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- s) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- t) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nonché in merito alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;
- u) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata

nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere, fatto salvo quanto infra precisato, sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Le deliberazioni di cui alle lettere r) e t) del precedente articolo 7 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti, o, in caso di assenza anche di quest'ultimi, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9

Presidente - Vice Presidenti

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione, ne ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende alle relazioni estere ed internazionali.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 I Vice Presidenti sostituiscono e fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Ai Vice Presidenti, nell'ambito dei poteri loro conferiti spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10

Segretario

10.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

10.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

10.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di

Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

10.4 La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 11

Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dai fondatori della Fondazione, come risultanti dall'atto costitutivo, a maggioranza per teste e con libertà di forme, e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un

Revisore legale dei conti o ad una società di revisione

iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

11.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 12

Comitato Scientifico

12.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, composto da tre a sette membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito sanitario e/o nei settori di attività della Fondazione.

12.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico uno dei consiglieri della Fondazione con funzione di segretario della riunione.

12.3 Il Comitato è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del presente statuto. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

12.4 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 13

Compensi per le Cariche sociali

13.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'Organo di Controllo, il Segretario e i componenti del Comitato Scientifico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di Ufficio.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - Divieto di ripartizione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione

dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i precedenti due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale ai sensi della citata norma. Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii., è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a Fondatori, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di dimissioni."

Articolo 15

Scioglimento

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale di cui all'articolo

45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, istituita dalla legge 106 del 6 giugno 2016.»

Articolo 16

Controversie

16.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, saranno deferite al Tribunale di Napoli.

Articolo 17

Norme applicabili

17.1 Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 18 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Statuto sostituite a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cesseranno di avere efficacia dal suddetto termine.

Sempre a decorrere dal termine da ultimo citato, la rubrica del presente documento verrà modificata come segue: «STATUTO della Fondazione Il Mondo di Chicca- ETS».

Firmato:

COBELLIS Gilda
PROCACCINI Marco
CAPUANO Franca
MOSCHETTI Andrea
PROCACCINI Elisabetta
COBELLIS Francesco
PROCACCINI Gabriele
PROCACCINI Enrico Maria
COBELLIS Gilda
PETTI Michelina
BORRELLO Stefania
TRABUCCO Elisabetta
COBELLIS Luigi
BARBIERI Roberto
FERRENTINO Fabrizio

Coppola Maria Cinzia

MORMILE Gianpaolo

Notaio Francesca Chiantera (Sigillo)